

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Sopravvenienze attive
03	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Sopravvenienze attive
05	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate -Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Sopravvenienze attive - Riduzione dei debiti da concordato semplificato - Detassazione della sopravvenienza - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.7.2025 n. 179)

Con la risposta a interpello 7.7.2025 n. [179](#), l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione dell'applicabilità, o meno, del regime di favore previsto dall'art. 88 co. 4-ter del TUIR alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dal concordato semplificato di cui agli [artt. 25-sexies](#) e [25-septies](#) del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. CCII).

Quadro normativo di riferimento

L'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR stabilisce, per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, la non imponibilità per quelle derivanti da concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, oppure da procedure estere equivalenti, mentre stabilisce una parziale detassazione qualora le sopravvenienze attive siano maturate per effetto di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento e procedure estere equivalenti.

Nel secondo caso, è previsto che la riduzione delle passività dell'impresa - comprese quelle nei confronti dei soci - non costituisce sopravvenienza attiva per la parte di sopravvenienza che eccede la somma:

- delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell'[art. 84](#) del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell'80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
- della deduzione di periodo e dell'eccedenza relativa all'ACE ex [art. 1](#) co. 4 del DL 201/2011 e DM [3.8.2017](#);
- degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all'[art. 96](#) co. 4 del TUIR.

Calcolo dell'importo non imponibile

Per calcolare l'ammontare non imponibile della sopravvenienza, occorre (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 31.1.2023 n. [183](#), 19.12.2018 n. [120](#) e 23.11.2018 n. [85](#)):

- determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini dell'importo deducibile degli interessi passivi, dei limiti posti dall'[art. 96](#) del TUIR;
- applicare l'[art. 84](#) del TUIR sul predetto reddito di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell'80% dello stesso reddito, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;
- portare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell'[art. 96](#) co. 5 del TUIR a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
- detassare, ai sensi dell'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR, la parte della sopravvenienza da esdebitazione eventualmente residua a seguito dell'utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.

Esclusione della possibilità di estendere il regime di non imponibilità al concordato semplificato

Nel caso oggetto di interpello, all'Agenzia è stato domandato se l'illustrato regime di detassazione si applica anche al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dagli [artt. 25-sexies](#) e [25-septies](#) del DLgs. 14/2019.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria osserva innanzitutto che il legislatore non ha esteso la disciplina di favore prevista dall'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR al concordato semplificato, a differenza di quanto previsto, ad esempio, con riferimento alla composizione negoziata della crisi. Infatti, l'[art. 25-bis](#) co. 5 del CCII prevede che, dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'art. 23 co. 1 lett. a) e c) o degli accordi di cui all'[art. 23](#) co. 2 lett. b) del medesimo CCII, si applicano gli artt. 88 co. 4-ter e 101 co. 5 (in materia di deducibilità delle perdite su crediti) del TUIR.

Pertanto, ad avviso dell'Agenzia, stante il chiaro intento da parte del legislatore di limitare agli accordi citati dall'[art. 25-bis](#) co. 5 del CCII le misure premiali ivi indicate, il richiamato co. 4-ter non può applicarsi alla procedura di concordato semplificato. A differenza di quanto ritenuto dalla società istante, la circostanza che il legislatore, nella Relazione illustrativa al DL [118/2021](#) abbia qualificato il concordato semplificato come "nuova tipologia di concordato preventivo" non appare sufficiente per applicare "in via estensiva" a tale procedura la disciplina fiscale che l'[art. 88](#) co. 4-ter primo periodo del TUIR prevede specificatamente per il concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (ovvero per le corrispondenti procedure estere).

Profili critici

In dottrina (cfr. Andreani G. "Niente detassazione per le sopravvenienze attive da esdebitazione", *Il Sole - 24 Ore*, 8.7.2025, p. 43) la posizione dell'Agenzia è stata giudicata *"non condivisibile"*.

Innanzitutto, il legislatore, nell'introdurre la disciplina attualmente prevista dall'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR, *"esprime una regola discendente dai principi generali dell'imposizione sui redditi, in base ai quali non può essere tassato un reddito che non è posseduto dal contribuente, e non c'è dubbio che non possiede alcun reddito l'impresa che, per effetto di un concordato liquidatorio, subisce uno spossessamento integrale e destina tutto ciò che ha ai suoi creditori. Si tratta dunque di una norma (avente natura di esclusione e non di esenzione) la quale può essere applicata anche a procedure che, pur non essendo da essa espressamente richiamate, generano i medesimi effetti di quelle espressamente menzionate"*. Sotto tale profilo, il concordato semplificato liquidatorio produce gli stessi effetti sostanziali del concordato preventivo liquidatorio.

Inoltre, l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria fa leva anche sull'[art. 9](#) co. 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovranno prevedere l'estensione a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. [14/2019](#) delle disposizioni previste dagli [artt. 88](#) co. 4-ter e 101 co. 5 del TUIR. L'assenza, ad oggi, dei citati DLgs. consentirebbe di applicare il regime di non imponibilità (totale o parziale) delle sopravvenienze attive alle sole procedure menzionate dall'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR.

Anche tale considerazione *"può avere un senso per gli istituti non liquidatori, per i quali detta norma prevede un'esenzione che non può essere applicata a casi diversi da quelli per cui è stabilita, ma non ne ha alcuno per quelli liquidatori, poiché non vi è bisogno di nuove norme per escludere da tassazione le sopravvenienze da esdebitazione conseguite nell'ambito delle procedure che hanno tale natura"*, essendo sufficienti i principi generali.

In proposito, occorre anche tenere presente che, con la risposta a interpello 13.11.2024 n. [222](#), l'Agenzia delle Entrate aveva considerato applicabile il regime di favore previsto dal più volte citato [art. 88](#) co. 4-ter del TUIR alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall'[art. 56](#) del DLgs. [14/2019](#) (Codice della crisi) e successive modifiche. Infatti, tali piani perseguono le medesime finalità dei piani attestati di risanamento di cui all'[art. 67](#) co. 3 lett. d) del RD 267/42, espressamente richiamati dal dato normativo.

art. 88 co. 4 ter DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 7.7.2025 n. 179

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2025 - "Sopravvenienze attive tassate nel concordato semplificato" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 8.7.2025, p. 42 - "Niente detassazione per le sopravvenienze attive da esdebitazione" - Andreani

Guide Eutekne - Procedure concorsuali - "Concordato semplificato (CCII)" - Diana F. - Nicotra A.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Sopravvenienze attive - Rinunce dei soci ai crediti - Crediti correlati a redditi tassati per cassa - Imponibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.7.2025 n. 182)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.7.2025 n. [182](#) si è pronunciata nuovamente sul trattamento fiscale della rinuncia a crediti da parte dei soci, con particolare riferimento al caso di soci persone fisiche non imprenditori e di crediti correlati a redditi tassati per cassa (nel caso di specie, dividendi).

Trattamento fiscale della rinuncia in capo alla società partecipata

Ai sensi dell'[art. 88](#) co. 4-bis del TUIR (come inserito dall'[art. 13](#) co. 1 lett. a) del DLgs. [147/2015](#) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015), la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

A tal fine, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore fiscale del credito. In assenza di tale comunicazione, il medesimo valore è assunto pari a zero.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al DLgs. [147/2015](#), per effetto della norma in esame, nel limite del valore fiscale del credito in capo al socio, il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l'eccedenza costituisce, invece, una sopravvenienza imponibile.

Peraltro, la norma interessa sia le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, sia le operazioni precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore).

Rinuncia da parte di soggetti non imprenditori

La ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. [124](#) (relativa ad un caso di rinuncia al trattamento di fine mandato da parte degli amministratori) ha affermato che, in presenza di crediti verso persone fisiche non esercenti attività d'impresa, non è ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati. Pertanto:

- la società partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva ex [art. 88](#) co. 4-bis del TUIR;
- non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia.

Tale orientamento è stato, peraltro, recentemente confermato dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2025 n. [59](#) relativa ad un caso di rinuncia a dividendi.

Secondo una parte della dottrina, invece, nella fattispecie in esame, il credito rinunciato ha un valore fiscale nullo e, quindi, la società partecipata deve sottoporre a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, l'intero valore nominale del credito rinunciato (tra gli altri, norma di comportamento AIDC [201/2018](#)).

Trattamento fiscale della rinuncia in capo al socio

Secondo l'Amministrazione finanziaria (C.M. 27.5.94 n. [73](#), § 3.20; ris. Agenzia delle Entrate [124/2017](#); risposta interpello Agenzia delle Entrate [59/2025](#)), *"la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta"*.

La Cass. 12.6.2023 n. [16595](#) ha chiarito che l'orientamento della prassi ministeriale (tesi del c.d. incasso giuridico), la cui validità era stata in passato riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e da una parte della giurisprudenza di merito, non trova fondamento con riferimento al regime vigente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015.

Nello stesso senso si era espressa la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito.

Analisi del caso di specie

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 182/2025, relativa ad un caso di rinuncia a dividendi che trovava fondamento nel fine di patrimonializzare la società partecipata, ha affermato che un soggetto può esercitare una rinuncia esclusivamente nei confronti di diritti di cui può disporre; pertanto, la questione da chiarire non è riferibile alla sussistenza di un eventuale salto di imposta che si potrebbe eventualmente verificare con la rinuncia del socio a un credito vantato nei confronti della società partecipata (al quale hanno posto rimedio le disposizioni degli [artt. 88](#) co. 4-bis, 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR), ma verte sul momento in cui un componente reddituale (come i dividendi) diviene imponibile in capo al soggetto passivo d'imposta (nella specie, i soci).

Nel caso in esame, in cui i soci sono persone fisiche non esercenti attività d'impresa, il valore fiscale del credito non è pari a zero (come, invece, affermato dai soci nell'atto di notorietà attestante il valore fiscale del credito e come sostenuto dalla dottrina), ma corrisponde al valore nominale dello stesso.

Pertanto, la rinuncia non si considera sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Inoltre, considerato che la delibera assembleare fa sorgere il diritto di credito dei soci alla distribuzione, i dividendi sono da considerare giuridicamente incassati e, quindi, devono essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell'[art. 27](#) del DPR 600/73.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, ribadito il proprio orientamento in ordine alla tesi del c.d. incasso giuridico.

Profili critici

Occorre segnalare che, per avvalorare le proprie considerazioni, l'Amministrazione fa per la prima volta espresso riferimento al diverso orientamento della Cass. 16595/2023.

Secondo la risposta a interpello 182/2025, la fattispecie in esame, in ragione del fatto che il valore fiscale del credito corrisponde al valore nominale, si differenzia da quella esaminata nella Cass. 16595/2023, in cui la rinuncia al credito (avente per oggetto interessi maturati su un finanziamento erogato alla partecipata) avveniva successivamente all'acquisto del medesimo credito da parte della società rinunciante.

Sotto questo profilo, le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate non sembrano pienamente condivisibili, in quanto, anche sulla base di quanto affermato dalla Relazione illustrativa al DLgs. [147/2015](#), non sembrano ravvisarsi differenze tra le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio e le operazioni precedute dall'acquisto del credito da parte del socio.

Le conclusioni cui perviene la Cass. 16595/2023 sembrano piuttosto basarsi sul presupposto che i crediti

correlati a redditi tassati per cassa assumano valore fiscale pari a zero e, quindi, la rinuncia comporti la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Peraltro, l'orientamento è stato recentemente confermato dalla Cass. 4.6.2025 n. [14921](#).

art. 88 co. 4 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.7.2025 n. 182

Il Quotidiano del Commercialista del 9.7.2025 - "Torna l'incasso giuridico dei crediti rinunciati" - Latorraca Italia

Oggi del 9.7.2025, p. 26 - "Incasso giuridico con tassazione sul socio" - Stancati - Manguso

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rinuncia dei soci ai crediti" - Latorraca S.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Cause di esclusione - Debiti tributari e contributivi - Decadenza dalla rateazione di un debito tributario di importo superiore a 5.000 euro - Effetti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.7.2025 n. 176)

Con la risposta a interpello 7.7.2025 n. [176](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la decadenza verificatasi nel 2024 dalla rateazione di un debito tributario di importo superiore a 5.000,00 euro, in attuazione della c.d. "rottamazione-quater" (L. [197/2022](#)), non consente di beneficiare del concordato preventivo biennale 2024-2025, nonostante il contribuente sia stato riammesso al beneficio con istanza presentata nel 2025 ([art. 3-bis](#) del DL 202/2024, conv. L. [15/2025](#)).

Limite ai debiti tributari e contributivi per l'accesso al CPB

La situazione debitoria del contribuente è un elemento da valutare ai fini dell'adesione al CPB. Infatti, il co. 2 dell'[art. 10](#) del DLgs. 13/2024 impedisce l'accesso al CPB se, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, risultano debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Relativamente al CPB 2025-2026, l'inciso va interpretato nel senso che i debiti che precludono l'adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31.12.2024.

L'adesione al concordato è comunque consentita se, entro il termine per l'accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l'ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000,00 euro.

La soglia riguarda il complessivo ammontare dei debiti, sia tributari che contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore. Inoltre, per il CPB relativo alle società, la condizione è valutata considerando solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci (circ. Agenzia delle Entrate [18/2024](#), § 6.11).

I debiti oggetto di rateazione, in corso di regolare pagamento e per i quali non si è determinata la decadenza, oppure di sospensione giudiziale o amministrativa non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Limite ai debiti tributari e contributivi per la decadenza dal CPB

La condizione prevista dall'[art. 10](#) co. 2 del DLgs. 13/2024 deve essere rispettata sia al momento dell'accettazione della proposta, ma anche in costanza di concordato in quanto, per effetto del rinvio dell'[art. 22](#) co. 1 lett. d) del DLgs. 13/2024, il venir meno della stessa determina la decadenza dal concordato (con effetto per entrambi i periodi d'imposta). Ad esempio, se, dopo l'adesione al concordato preventivo 2024-2025, venisse meno la rateazione di un debito (già definitivo nel 2023) per cui è ancora dovuta, a titolo definitivo, la somma di 6.000,00 euro, verrebbe meno il requisito di accesso al CPB con conseguente decadenza del medesimo.

Decadenza dalla rottamazione-quater

La risposta a interpello 7.7.2025 n. [176](#) riguarda il caso di un soggetto che, pur con una posizione debitoria superiore a 5.000,00 euro, aderiva al CPB 2024-2025 avendo in corso un piano di pagamento rateale in attuazione della rottamazione-quater di cui alla L. [197/2022](#). Nel corso del 2024 si verificava la decadenza dalla rottamazione per tardivo versamento di una rata del piano. Ciò posto l'istante chiedeva se la decadenza dal CPB poteva ritenersi evitata attraverso la riammissione alla "rottamazione-quater" con istanza presentata entro lo scorso 30.4.2025.

L'istanza di interpello non precisa quando si è verificata nel 2024 l'irregolarità nel versamento delle rate per cui nella risposta si distinguono due situazioni:

- la decadenza dal piano di rateazione è intervenuta prima dell'accettazione della proposta di CPB, nel qual caso, in base all'[art. 10](#) co. 2 del DLgs. 13/2024, tale circostanza rappresenta "condizione ostativa" all'accesso al CPB;
- la decadenza dal piano è intervenuta successivamente all'accettazione della proposta di CPB, nel qual caso, in base all'[art. 22](#) co. 1 lett. d) del DLgs. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d'imposta.

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, tale ricostruzione non è influenzata dalla successiva adesione del contribuente alla riammissione alla "rottamazione-quater" con istanza presentata nel 2025, in quanto la legge istitutiva (art. 3-bis del DL [202/2024](#), conv. L. [15/2025](#)) non estende gli effetti positivi dell'istituto anche al CPB.

art. 10 co. 2 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 22 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Risposta interpello Agenzia Entrate 7.7.2025 n. 176

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2025 - "La riammissione alla rottamazione-quater non salva il CPB" - Rivetti

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno - Immobili - Limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato - Determinazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.7.2025 n. 183)

Con la risposta a interpello 8.7.2025 n. [183](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al criterio di calcolo del credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023 con riguardo al limite del 50% previsto per gli immobili.

Quadro normativo

In base all'[art. 16](#) co. 2 del DL 124/2023, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. [651/2014](#)), "*relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti*", effettuati tra l'1.1.2024 e il 15.11.2024 e anche quelli effettuati tra l'1.1.2025 e il 15.11.2025 (come, da ultimo, previsto dall'[art. 1](#) co. 485 lett. c) della L. 207/2024).

In relazione agli investimenti aventi a oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali, l'[art. 16](#) co. 2 del DL 124/2023 e l'[art. 3](#) co. 5 del Decreto 17.5.2024 stabiliscono che "*il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato*".

Tale disposizione è stata fonte di numerosi dubbi applicativi, non essendo chiaro, ad esempio, se fossero agevolabili gli immobili con costo superiore al 50% del valore complessivo dell'investimento.

Determinazione del valore della componente immobiliare

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 183/2025, ha affermato che, attesa la *ratio* di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali ("componente immobiliare") rispetto a quella relativa all'acquisizione degli altri asset strumentali agevolati ("componente non immobiliare"), con le citate previsioni viene stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto di investimento avente le caratteristiche richieste e rilevante ai fini del credito d'imposta ZES Unica, il valore della sua componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Ciò implica, in sostanza, che:

- il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare;

- laddove l'investimento immobiliare costituisca l'unica spesa riconducibile al progetto di investimento iniziale, lo stesso non è agevolabile per l'assenza di ulteriori investimenti eleggibili al credito di imposta ZES Unica in altri asset strumentali ("componente non immobiliare").

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, ai fini del limite in esame, concorrono al valore della componente immobiliare:

- il costo sostenuto per il mero acquisto di un'unità immobiliare strumentale (sia essa un terreno o un immobile);

- i relativi costi accessori (es. i costi notarili per la redazione dell'atto di acquisto);

- le altre spese attinenti all'unità acquistata (quali, ad esempio, i costi capitalizzati, in applicazione di corretti principi contabili, relativi all'ammodernamento e/o ampliamento del cespite per il quale sono sostenuti).

Esemplificazione

Nel caso di specie, il contribuente acquista nuovi macchinari e attrezzature varie per un costo di circa 270.000,00 euro e un immobile strumentale del costo di 600.000,00 euro.

Per quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che l'investimento ammesso al credito di imposta ZES Unica, nel caso prospettato nell'istanza, avrà un valore complessivo di pari a 540.000,00 euro, di cui:

- 270.000,00 corrispondente al costo di macchinari e attrezzature (componente non immobiliare);

- 270.000,00 rappresentato dalla quota agevolabile dell'investimento nella componente immobiliare, che, come precisato, non può essere superiore alla metà del valore complessivo dell'investimento agevolato.

art. 16 co. 2 DL 19.9.2023 n. 124

art. 3 co. 5 Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.5.2024

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.7.2025 n. 183

Il Quotidiano del Commercialista del 9.7.2025 - "Niente bonus ZES unica Mezzogiorno con l'acquisto del solo immobile" - Alberti

Italia Oggi del 9.7.2025, p. 30 - "Zes unica, quota immobiliare come metà dell'investimento" - Stancati - Manguso

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Astensione dal lavoro per maternità - Interdizione dal lavoro ante e post partum - Indicazioni operative - Chiarimenti (nota INL 8.7.2025 n. 5944)

L'Ispettorato del Lavoro (INL), con la nota 8.7.2025 n. [5944](#), ha fornito ai propri uffici alcuni chiarimenti per uniformare la loro attività nelle fasi di istruttoria e di valutazione dei procedimenti volti all'emanazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri *ante partum* e *post partum*.

Richiesta di interdizione

L'istanza di interdizione è proponibile sia dal datore di lavoro sia dalla lavoratrice.

Se l'istanza è proposta dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi attinenti all'organizzazione dell'azienda.

Il datore potrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri a cui è esposta la lavoratrice anche mediante la trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all'[art. 11](#) del DLgs. 151/2001.

Fase istruttoria e fase valutativa da parte degli uffici dell'Ispettorato

Ricevuta la documentazione, gli uffici dell'Ispettorato dovranno procedere con le loro valutazioni e verifiche.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di interdizione devono sussistere congiuntamente le condizioni di cui all'[art. 17](#) co. 2 lett. b) e c) del DLgs. 151/2001, vale a dire:

- condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- impossibilità per il datore di lavoro di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.

Nella fase valutativa, gli uffici verificheranno che le condizioni di lavoro della lavoratrice rientrino tra i lavori indicati nell'Allegato A ([art. 7](#) co. 1 del DLgs. 151/2001), nell'Allegato B ([art. 7](#) co. 2 del DLgs. 151/2001) o nell'Allegato C ([art. 11](#) co. 1 del DLgs. 151/2001).

Quanto al divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, l'INL chiarisce che:

- è sufficiente la mera constatazione dell'adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, ferma restando una valutazione circa l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni;
- per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo. Nella fase *post partum*, alla ripresa dell'attività lavorativa, qualora l'indice di rischio (UNI ISO 11228-1) sia superiore o uguale a 1 alla lavoratrice madre dovrà essere evitata la movimentazione manuale di carichi.

Valutazione del rischio

Il datore dovrà attuare uno o più dei seguenti provvedimenti al fine di mettere in pratica tutte le misure necessarie a evitare l'esposizione ai potenziali rischi della lavoratrice madre, vale a dire:

- modificare in via temporanea le condizioni o l'orario di lavoro;
- spostare la lavoratrice ad altro reparto o mansione;
- qualora entrambe le soluzioni indicate non siano possibili, avanzare tempestiva istanza di astensione *ante* o *post partum*.

Adozione del provvedimento di interdizione

Il provvedimento di interdizione deve essere adottato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Tale termine inizia quindi a decorrere:

- dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa;
- in caso di richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.

L'interdizione della lavoratrice dal lavoro decorre dalla data di emissione del provvedimento, anche se il provvedimento è adottato senza istruttoria preventiva.

Nel caso in cui l'ufficio ritenga di non dover accogliere la richiesta di interdizione, si precisa che lo stesso comunicherà, preferibilmente via *email* o PEC, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ([art. 10-bis](#) della L. 241/90); rispetto a tale comunicazione, che non è autonomamente né immediatamente impugnabile, la lavoratrice può presentare per iscritto, entro 10 giorni, le proprie osservazioni.

A seguito della predetta comunicazione, il termine per l'adozione del provvedimento definitivo è sospeso e continua a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di osservazioni, dalla scadenza del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro

Nella nota si precisa che per i lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro i provvedimenti di interdizione andranno adottati ogni qualvolta la prestazione lavorativa comporti lo stazionamento in piedi per metà dell'orario giornaliero svolto dalla lavoratrice in qualsiasi regime orario previsto dai contratti.

art. 17 DLgs. 26.3.2001 n. 151

art. 18 DPR 25.11.1976 n. 1026

art. 6 DLgs. 26.3.2001 n. 151

art. 7 DLgs. 26.3.2001 n. 151

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 8.7.2025 n. 5944

Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2025 - "L'interdizione delle lavoratrici madri scatta dalla data del provvedimento" - Gianola

Guide Eutekne - Lavoro - "Tutela della genitorialità - Congedo della madre" - Gianola G.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 3.7.2025 N. 280268

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IVA 2025 - Dichiarazione IVA relativa al 2024 - Omessa presentazione o presentazione senza il quadro VE o il quadro VJ o con operazioni attive "irrisorie" - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Regolarizzazione

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni che segnalano:

- la possibile mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2024 (modello IVA 2025);
- oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro;
- oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VJ, in relazione agli obblighi dichiarativi da parte del cessionario/committente connessi al regime di inversione contabile (reverse charge).

A tali scopi, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d'imposta (2024);
- la data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2024, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE o il quadro VJ o con operazioni attive "irrisorie";
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle relative sanzioni mediante il ravvedimento operoso.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono:

- trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
 - consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".
- Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Regolarizzazione delle violazioni

Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2024 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse dall'1.9.2024), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2024 possono sanare l'inadempimento:

- presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal previsto termine del 30.4.2025, quindi entro il 29.7.2025;
- versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività;
- corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2024.

Restano dovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le c.d. "violazioni prodromiche".